



LINEE GUIDA

Linee guida per facilitare la
trasmissione dei dati e il ritorno
informativo per le Regioni
nell'ambito del Casellario
dell'Assistenza (ver. 2)



AREA DI LAVORO COMUNE

**INTERSCAMBIO TRA I SISTEMI
INFORMATIVI IN AMBITO DI
INCLUSIONE SOCIALE**

CENTRO DI
COMPETENZA




 **MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI**

NOV
2017

11 OT 2

COMITATO DI PILOTAGGIO




Premessa

La presente linea guida è stata sviluppata sotto il coordinamento del Ministero del Lavoro - Direzione Generale Inclusione e Politiche Sociali, in quanto Centro di Competenza dell'Area di Lavoro Comune "[Interscambio tra i sistemi informativi in ambito di inclusione sociale](#)", nell'ambito delle attività del [Network OT11-OT2](#) (Agenda digitale) del [Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 e OT2](#) realizzate nel quadro dell'Accordo di Partenariato Italia in tema di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa (Obiettivo Tematico 11) e di attuazione dell'Agenda Digitale (Obiettivo Tematico 2).

Il Comitato è stato istituito con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015. È presieduto dal Capo di Dipartimento della Funzione Pubblica.

Questa versione delle linee guida è stata aggiornata a seguito delle novità introdotte dal Decreto legislativo n. 147 del 15/09/17.



SOMMARIO

1	Introduzione	3
2	Linee guida per la creazione di una piattaforma normativa	5
2.1	Scopo	5
2.2	L'iter da seguire	6
2.3	Possibili criticità	6
2.4	In sintesi	8
3	Linee guida per l'identificazione di soluzioni tecnico-informatiche per l'accesso ai dati da parte delle Regioni	9
3.1	Scopo	9
3.2	L'iter da seguire	9
3.3	Possibili criticità	12
3.4	In sintesi	12
4	Allegati	14
4.1	Allegato A: Criteri per l'accesso ai servizi via s-FTP	14
4.2	Allegato B: Scheda di visibilità	15



1 INTRODUZIONE


L'obiettivo generale dell'Area di Lavoro Comune (ALC) "*Interscambio informativo tra i sistemi informativi in ambito di inclusione sociale*" è stato **favorire lo scambio informativo** tra Enti Locali, Regioni e livello centrale, **nel rispetto delle norme sulla privacy**, dei dati relativi a prestazioni sociali e prestazioni sociali agevolate, valutazioni multidimensionali degli utenti in carico e dati identificativi degli Enti erogatori, definendo un'architettura informativa in grado di ottimizzare e razionalizzare gli scambi informativi nell'area delle politiche e degli interventi sociali, anche al fine di assicurare un adeguato sistema di monitoraggio, valutazione e programmazione degli interventi. In particolare, si è puntato a **definire standard minimi e linee guida per l'interscambio delle basi informative**, in ambito sociale sul territorio e ai diversi livelli di governo, **per quanto riguarda le banche dati**: a) Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate; b) Banca Dati delle Prestazioni Sociali; c) Banca Dati della Valutazione Multidimensionale, a supporto dell'implementazione del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS).

Per dare concreto supporto a una corretta e completa attivazione del SIUSS, era infatti evidente che le **Regioni**, seppur non direttamente coinvolte dai Decreti ministeriali in materia e dai conseguenti Decreti direttoriali INPS, potessero svolgere un **ruolo importante per il coordinamento e la supervisione dei processi di invio dei dati**, essendo anche il **ritorno informativo di primaria importanza per le finalità regionali di programmazione di interventi e servizi sociali**. Per supportare il positivo sviluppo del Casellario, i pilastri su cui si è lavorato sono stati principalmente due:

- A. Definizione di linee guida per l'impostazione di un **framework normativo** che consentisse - ove possibile - l'accesso ai dati da parte delle Regioni per il territorio di competenza, anche quando queste non fossero titolari del dato, strutturando uno schema coerente con le disposizioni di INPS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Garante della Privacy. Tramite questa azione si è voluto dare supporto alle Regioni volenterose di avere accesso alle informazioni che Comuni e Ambiti in particolar modo erano tenuti a trasmettere al Casellario ed ora al SIUSS.
- B. Identificazione di **soluzioni tecnico-informatiche** che potevano permettere un efficace ritorno informativo per le Regioni.

A questo scopo, l'Area di Lavoro Comune (ALC), attivata all'interno del Comitato di Pilotaggio OT11OT2, ha previsto una prima istruttoria iniziale. In questa fase, è stata acquisita tutta la documentazione tecnico-normativa disponibile in tema di Sistemi Informativi Sociali, sia a livello nazionale sia a livello regionale, ed è stata effettuata una prima mappatura dei materiali offerti da INPS relativi a questi temi. Successivamente, durante il Webinar del 21 dicembre 2016, sono stati condivisi con tutti i partecipanti gli obiettivi della proposta di percorso di lavoro dell'ALC e ha avuto inizio la fase di raccolta di criticità e buone pratiche sviluppate a livello regionale sull'interscambio informativo fra Casellario dell'Assistenza e Sistemi Informativi Sociali e/o altri flussi informativi sul sociale. La raccolta è stata effettuata tramite il "Questionario di rilevazione di criticità e/o buone pratiche nell'attivazione del casellario dell'assistenza" validato dalle Regioni.

Al termine della raccolta informativa è stato costruito un repertorio di criticità e buone pratiche relative all'interscambio informativo fra Casellario dell'Assistenza e Sistemi Informativi Sociali, ed è stato prodotto un report finale. Sulla base dell'analisi delle buone pratiche rilevate in alcune Regioni italiane,



è stata predisposta una prima proposta di protocollo tecnico sperimentale di interscambio delle basi informative fra i diversi livelli di governo del sistema dei servizi sociali. Durante la riunione del 24 marzo 2017, la proposta di protocollo tecnico è stata quindi sottoposta all'INPS e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono stati accolti i loro feedback insieme a quelli dei rappresentanti delle Regioni. Al termine di questa attività è stato poi stilato un report finale con i suggerimenti di tutte le parti coinvolte e il protocollo tecnico è stato aggiornato secondo le indicazioni da essi fornite.

A questo punto, durante il Webinar del 19 maggio 2017, si è passati a identificare un **sottogruppo pilota di Regioni**, rappresentativo del panorama nazionale (non solo in termini geografici ma anche in termini di modelli e soluzioni di Sistema Informativo Sociale adottati), **con cui sviluppare i “Protocolli tecnici di interscambio delle basi informative” anche in collaborazione con rappresentanze dei Comuni e degli Ambiti Sociali**. Sono state selezionate le regioni **Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Puglia e Veneto**. L'obiettivo di questa operazione è stato quello di simulare la funzionalità del Protocollo tecnico di interscambio delle basi informative validato da INPS e Ministero in modo da poterne testare la fattibilità e l'efficacia ed eventualmente identificarne i punti di debolezza.

Al termine di questa attività, una volta raccolti i feedback da parte dei rappresentanti delle Regioni pilota, si è proceduto ad aggiornare la proposta di protocollo tecnico sperimentale ed è stato stilato il seguente documento, **contenente le linee guida normative e quelle tecnico-informatiche**. È importante sottolineare che i percorsi di lavoro presentati di seguito sono stati sviluppati **sulla base della legislazione nazionale allora vigente** e sono stati frutto delle conoscenze acquisite grazie al confronto con INPS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regioni. Lo scopo dell'ALC è stato infatti produrre delle raccomandazioni utili per supportare efficacemente l'attivazione del Casellario dell'Assistenza e favorire l'interscambio informativo tra Pubbliche Amministrazioni, **rimanendo però nell'ambito degli spazi di azione previsti dal quadro normativo vigente**.

Il 15 settembre 2017 è stato emanato il Decreto Legislativo “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” (GU n.240 del 13-10-2017), entrato successivamente in vigore dal 14 ottobre 2017.

La norma ha istituito il **Reddito di Inclusione Sociale (Rel)**, uno strumento di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un **beneficio economico** ai soggetti e alle famiglie in possesso di determinati requisiti, e che vede l'Italia adeguarsi al contesto europeo, istituendo una **misura universalistica di lotta alla povertà**. Questa, nel quadro di riordino delle politiche di natura assistenziale, sostituisce le misure analoghe precedentemente adottate, quali la Social card e il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA). Restano in vigore invece le misure specifiche rivolte ad anziani e disabili. Oltre a ciò, all'art.24 viene anche definito, come già anticipato, il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, SIUSS, che integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della Legge n. 328 del 2000, e il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.

Di seguito, vengono riportate le linee guida redatte al termine della precedente attività della ALC “*Interscambio tra i sistemi informativi in ambito di inclusione sociale*”, a giugno 2017, riadattate in base al nuovo contesto legislativo.



2 LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA NORMATIVA

2.1 SCOPO

Le Regioni, per i dati relativi alle prestazioni di cui non sono titolari, che rappresentano la maggior parte, hanno la possibilità di accedere ai dati statistici oggetto del SIUSS in forma aggregata e in forma individuale ma anonima, ma non è previsto che queste abbiano accesso ai dati individuali puntuali a cui, per questioni di privacy, può accedere solo l'Ente titolare del dato. Si ritiene quindi auspicabile predisporre dei percorsi normativi istituzionali che facciano in modo che anche le Regioni stesse abbiano accesso ai dati individuali in vista delle necessità interne di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali.

Fino ad ora, l'unica esperienza riportabile è rappresentata dalla possibilità che la Regione accenti su una piattaforma strumentale le informazioni ricevute dai Comuni e le invii all'INPS, ma, anche in questo caso, è solo l'Ente mittente titolare del dato (cioè il Comune), in quanto proprietario del dato, ad avere accesso ai dati trasmessi.

Tuttavia, secondo quanto disposto dalla legge, il titolare del trattamento dei dati è legittimato a incaricare soggetti terzi a trattare dati, anche di natura sensibile. Risulta però necessario che il titolare dia espressamente incarico al soggetto terzo attraverso un atto di legge.


In particolare, per delegare il trattamento di dati sensibili a Enti terzi, nella maniera più efficiente e in aderenza alle disposizioni di legge, il veicolo normativo dovrà indicare chiaramente:

- la finalità perseguita, che deve essere di rilevante interesse pubblico, per cui si intende trattare i dati;
- i tipi di dati che possono essere trattati.; nell'ambito del Sistema Informativo sarà quindi necessario elencare precisamente i dati a cui la Regione può avere accesso;
- le operazioni che il soggetto terzo è titolato ad eseguire.

La soluzione normativa si configura quindi come un'azione coordinata di Enti locali e Regioni.

Da parte sua la Giunta Comunale - o l'istituto giuridicamente deputato, qualora il titolare dell'erogazione della prestazione sia un ente diverso dal Comune (ad esempio Ambito Sociale, Unione di Comuni, Comunità montana, ecc...) - sarà tenuta ad adottare una delibera per delegare il trattamento dei dati alla Regione (con le caratteristiche sopra elencate) e l'atto di delega alla Regione dovrà pervenire da ciascuno dei soggetti titolati a erogare prestazioni sociali.

A livello regionale bisognerà invece sancire la rilevanza pubblica della programmazione e della valutazione delle politiche sociali e sarà necessario predisporre adeguati protocolli per la protezione dei dati, in primis il "DPS - Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati" in aderenza al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche.



Si configura in questo modo una prima possibile soluzione, seppur parziale, per ovviare alle regole imposte dalla normativa sulla privacy che impediscono alle Regioni di avere accesso alle informazioni e ai dati relativi alle prestazioni sociali erogate e ai loro beneficiari. Si tratta tuttavia di un primo tentativo sperimentale: il Garante della Privacy, che potrà essere all'uopo interrogato, che deve autorizzare la procedura, potrebbe esprimere ancora parere non favorevole se reputa non rispettati i principi di pertinenza, indispensabilità e non eccedenza.

Si tratta comunque di un'importante novità che può rappresentare una via di azione praticabile per riuscire a superare le limitazioni imposte dalla normativa sulla privacy che ostacolano le Regioni nel loro ruolo di supporto agli Enti locali nell'alimentazione delle banche dati del SIUSS.

2.2 L'ITER DA SEGUIRE

Affinché le Regioni possano accedere ai dati individuali puntuali, è necessaria un'**azione coordinata di Enti locali e Regioni**.

Azioni degli Enti locali

- adottare una **delibera per delegare il trattamento dei dati alla Regione** che abbia le seguenti caratteristiche:
 - **chiara indicazione della finalità perseguita**, che deve essere di rilevante interesse pubblico, per cui si intende trattare i dati;
 - **chiara indicazione dei tipi di dati che possono essere trattati**. Nell'ambito del Casellario sarà quindi necessario elencare precisamente i dati a cui la Regione può avere accesso;
 - **chiara indicazione delle operazioni che il soggetto terzo è titolato a eseguire**.
- **l'atto di delega alla Regione dovrà pervenire da ciascuno dei soggetti titolati a erogare prestazioni sociali**.

Azioni delle Regioni


- **sancire la rilevanza pubblica** della programmazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche sociali;
- predisporre adeguati **protocolli per la protezione dei dati**.

2.3 POSSIBILI CRITICITÀ

Poiché a suo tempo alle Regioni non è stato assegnato esplicitamente dalle norme INPS il compito di migliorare e supervisionare l'alimentazione del Casellario, è sembrato opportuno segnalare la formulazione di un atto che assegnasse alle Regioni tale ruolo.

Tuttavia, affinché questo compito potesse essere svolto in maniera efficace, era opportuno che le Regioni monitorassero il flusso di dati ascendente (cioè dagli Enti locali al repository centrale) e il contenuto nella sua interezza. A questo scopo, sarebbe quindi stato necessario avere accesso al dataset completo e comprensivo di tutti gli elementi identificativi.

Il trattamento da svolgere sarebbe però stato interno al processo di raccolta dati e le Regioni si sarebbero configurate come soggetti incaricati di operazioni che non presuppongono l'utilizzo dei dati



per finalità diverse da quelle dell'invio a INPS. Quindi, per creare le condizioni affinché le Regioni potessero svolgere il compito di supporto all'alimentazione delle banche dati centrali, sarebbe stato necessario che fossero state incaricate (secondo la stessa modalità con cui è stato incaricato INPS) del trattamento dei dati personali del flusso ascendente, comprensivi di identificativi diretti, per gli scopi definiti dal compito stesso.

Anche per le proprie finalità interne (come la programmazione sociale, lo sviluppo di sistemi informativi e la governance del sistema integrato con le aree della sanità, del lavoro e della formazione), le Regioni hanno manifestato la necessità di trattare le varie componenti informative ove possibile comprensive dei dati personali inclusivi degli elementi identificativi diretti. Ricomprendendo, oltre ai dati relativi alle prestazioni erogate dagli Enti locali, anche quelli relativi alle prestazioni INPS (auspicabilmente anche di altri erogatori), per comporre il quadro completo dei servizi e interventi sociali destinati al complesso dell'utenza regionale.

Le Regioni hanno, inoltre, palesato la necessità di disporre di tali dati in tempi ragionevoli rispetto all'erogazione dei servizi e interventi, plausibilmente intercettandoli nella fase ascendente del flusso; tuttavia nell'ambito delle norme disciplinanti il Casellario si assisteva a una prescrizione normativa che precludeva alle Regioni il trattamento di tali dati.


Le Regioni hanno anche messo in luce come, in ottica futura, dal loro punto di vista sarebbe stato auspicabile sancire, attraverso un successivo unico atto normativo nazionale, che la necessità di tale trattamento ai fini della programmazione e della valutazione delle politiche sociali regionali, le quali hanno rilevanza e interesse pubblico omogeneamente e indistintamente su tutto il territorio nazionale. Sulla scorta di tale atto sarebbe possibile integrare lo schema tipo di regolamento regionale per il trattamento dei dati personali e sensibili, che avrebbe richiesto comunque una successiva approvazione da parte del Garante della Privacy e successivamente l'adozione da parte della Regione, che sarebbe andata conseguenza anche ad adeguare il DPS - Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati.

Altre possibili criticità sono state rilevate nelle azioni che Enti locali e Regioni dovrebbero avviare per poter intraprendere la soluzione normativa proposta.

Innanzitutto, data la numerosità di Enti locali (Comuni, Ambiti, ecc.) erogatori di prestazioni sociali in ciascuna Regione, si rischia di incorrere in tempi molto lunghi per l'invio da parte di ciascuno di loro della delibera di delega alla Regione e, tra l'altro, potrebbero presentarsi casi di Enti erogatori non intenzionati a deliberare in tal senso. Inoltre andrebbe analizzato l'effettivo incentivo da parte degli Enti locali di delegare il trattamento di dati (raccolti per finalità proprie dell'Ente) alla Regione.

Si segnala in aggiunta che il percorso normativo che ciascuna Regione dovrebbe seguire, è possibile che non si attivi ovunque e, in ogni caso, la tempistica di messa in atto potrebbe variare da regione a regione.

Infine, non è da dimenticare che su questo aspetto sarà comunque necessario ottenere il parere favorevole del Garante della Privacy.



2.4 IN SINTESI

I PASSI DA COMPIERE PER LA CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA NORMATIVA

Azioni degli Enti locali

- adottare delibera di delega trattamento dati alla Regione che indichi chiaramente:
 - la **finalità perseguita**;
 - i **tipi di dati che possono essere trattati**;
 - le **operazioni che il soggetto terzo è titolato a eseguire**.
- l'**atto di delega alla Regione** dovrà pervenire **da ciascuno dei soggetti** titolati a erogare prestazioni sociali.

Azioni delle Regioni

- **sancire con apposito atto regionale la rilevanza pubblica** della programmazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche sociali;
- predisporre **adeguati protocolli per la protezione dei dati**.


POSSIBILI CRITICITÀ

Azioni degli Enti locali

- **Tempi molto lunghi**;
- Possibile **non copertura di tutti gli Enti** locali;
- Possibile ostacolo nel delegare il trattamento di dati (raccolti per finalità proprie dell'Ente) alla Regione.

Azioni delle Regioni

- Possibile **non attivazione in tutte le Regioni**;
- **Tempistica sfasata** sul territorio nazionale;
- Necessità di **parere favorevole del Garante della Privacy**.



3 LINEE GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DI SOLUZIONI TECNO-INFORMATICHE PER L'ACCESSO AI DATI DA PARTE DELLE REGIONI

3.1 SCOPO

Per accedere ai dati opportunamente anonimizzati relativi ai beneficiari e alle prestazioni sociali a essi concesse durante l'anno di interesse, è necessario che le Regioni si raccordino con INPS così che vengano attivate procedure di scambio dati sicure e affidabili. In particolare, poiché si tratta di grandi quantità di informazioni, l'unico canale attualmente previsto da INPS in grado di supportare tali flussi di dati è l'FTP (File Transfer Protocol), un protocollo che consente il trasferimento di file tramite internet. I trasferimenti massivi sono garantiti esclusivamente tramite canale telematico sicuro (s-FTP, FTP(s), etc...) che prevede la modalità "Client/Server" con il front-end del sistema INPS per prelevare o inviare i flussi oggetto di scambio. Un FTP-Server è un programma che permette di accettare connessioni in entrata e di comunicare con un client attraverso il protocollo FTP.


I Decreti Direttoriali 8/2015 e 103/2016 stabiliscono i criteri per l'accesso ai servizi via sFTP (Allegato A). La connessione con il Server Pubblico dell'Istituto (invia.inps.it) avverrà con lo scambio delle chiavi/certificati di crittografia e utilizzando le credenziali di accesso (Utenza e Password) che verranno fornite dal responsabile dell'Infrastruttura di Trasferimento dati ai referenti di ciascun Ente. L'Istituto conserverà traccia, per ogni accesso, di tutte le operazioni effettuate con le credenziali rilasciate. Al fine di consentire il tracciamento degli accessi, l'Ente, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), deve in ogni caso garantire all'Istituto la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario. L'ente potrà scaricare, anche sul sito web, i file di propria competenza che contengono i dati puntuali ma anonimi.

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico abilitato con cui l'Ente autorizzato si connette al Server dell'Istituto. Completato il trasferimento, l'Infrastruttura Trasferimenti Dati automaticamente rimuoverà il File dalla Cartella del Server dell'Istituto e, se richiesto, potrà essere generata una mail attestante la completa e corretta ricezione.

3.2 L'ITER DA SEGUIRE

Come anticipato, il Server FTP sicuro ha lo scopo di permettere la condivisione di file fra Regioni e INPS, garantendo che il trasferimento dei dati avvenga in modalità protetta (è possibile, tra l'altro, che la Regione utilizzi già simili protocolli di trasmissione).

ATTENZIONE: Per l'uso del Server FTP occorre munirsi di un programma differente dal classico browser Explorer che supporti il protocollo FTP sicuro.



Il sistema FTP è basato su due componenti: Server e Client. Il **Server** è permanentemente connesso a Internet e rappresenta il posto dove i file vengono inviati, archiviati e successivamente scaricati da un numero potenzialmente infinito di utenti, muniti di username e password. Il **Client** invece è un programma che si installa sui normali computer e che consente di collegarsi al Server per inviare o ricevere file.

I passi da compiere per poter scaricare i dati sono i seguenti:

1. **Inviare specifica richiesta a INPS per l'acquisizione dei dati relativi ai beneficiari e alle prestazioni sociali a essi concesse**
2. **Richiedere a INPS le credenziali di accesso**

Per accedere a un Server FTP bisogna avere a disposizione tre informazioni fondamentali:

- **Indirizzo del Server** o **Host**: è l'indirizzo del Server FTP a cui bisogna connettersi. In questo caso, l'indirizzo del Server è **invia.inps.it** (IP: **89.97.59.146** e Porta: **22**)
- **Login/Username**: è il nome dell'utente con il quale collegarsi al Server
- **Password**: è la password con la quale collegarsi al Server


È necessario richiedere a INPS le credenziali di accesso (Username e Password). Queste informazioni verranno fornite dal responsabile dell'Infrastruttura di Trasferimento dati ai referenti di ciascun Ente.

3. **Comunicare a INPS il proprio indirizzo IP pubblico statico**

La Regione deve **comunicare a INPS il proprio indirizzo IP pubblico statico** per consentire l'autorizzazione all'accesso da parte della struttura di sicurezza dell'Istituto.

L'indirizzo IP è un'etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo (il computer in questo caso) collegato a una rete informatica che utilizza l'Internet Protocol come protocollo di rete. L'indirizzo IP pubblico statico è un indirizzo IP allocato univocamente e potenzialmente accessibile da qualsiasi altro indirizzo IP pubblico che rimane assegnato nel tempo, cioè non varia mai (a differenza di un IP dinamico).

ATTENZIONE: *L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico abilitato con cui l'Ente autorizzato si connette al Server dell'Istituto.*



A questo punto è possibile passare alla fase successiva e scaricare i file di interesse.

4. Installare il Client

Per poter utilizzare il sistema FTP è necessario scaricare un programma chiamato Client FTP. Ne esistono moltissimi. **FileZilla** è uno dei più comuni ed è scaricabile gratuitamente.

Per installarlo è sufficiente:

- collegarsi al seguente indirizzo <https://sourceforge.net/projects/filezilla/> ;
- cliccare su “Download” (in verde);
- una volta scaricato il file .exe, fare doppio click sulla sua icona e procedere all’installazione seguendo le istruzioni.

5. Connettersi al Server FTP

- Avviare FileZilla;
- In alto a sinistra nell’interfaccia del programma si trova una barra dove vengono richiesti Host, Username, Password e Porta. Il valore Porta non è obbligatorio, è possibile lasciarlo in bianco. Compilare gli altri campi con le credenziali di accesso ottenute da INPS e accettare la chiave di crittografia proposta:

Indirizzo del Server o Host:	invia.inps.it
Login/Username:	il proprio Username
Password:	la propria Password
Porta:	22

- Fare click sul pulsante “Connessione rapida”.

Se la connessione sarà effettuata con successo e le credenziali di accesso accettate, si è connessi al Server FTP.

6. Scaricare file via FTP

A questo punto, sulla sinistra dello schermo è possibile vedere le directory¹ del proprio computer mentre sulla destra le cartelle del Server dell’Istituto.


Per scaricare un file FTP è sufficiente:

- Localizzare il file di interesse a destra;
- Fare click sul file e trascinarlo nella parte sinistra dello schermo.

Non appena l’operazione di download avrà inizio, nella parte bassa dello schermo sarà possibile vedere la percentuale di progresso. Arrivata al 100% il download sarà completato.

7. Completamento del trasferimento

¹ Indice dei documenti contenuti nell’unità di memoria del proprio computer.



Completato il trasferimento, l'Infrastruttura Trasferimenti Dati automaticamente rimuoverà il File dalla cartella del Server dell'Istituto e, solo se richiesto, potrà essere generata una mail attestante la completa e corretta ricezione.

3.3 POSSIBILI CRITICITÀ


Per avere accesso ai dati di interesse, è cruciale poter disporre di risorse informatiche adeguate e di personale all'uopo formato che sia in grado di attivare la procedura di scambio dati tramite il sistema FTP. A questo proposito, si ricorda che per l'uso del Server FTP occorre munirsi di un programma differente dal classico browser Explorer che possa supportare il protocollo FTP sicuro. Inoltre è necessario avere a disposizione un indirizzo IP pubblico statico che, diversamente dal semplice indirizzo IP pubblico, non sempre è fornito dall'operatore di telecomunicazioni.

Infine, una volta in possesso di tutti i dati relativi ai beneficiari e alle prestazioni a essi concesse, non è da dimenticare che si tratta di grandi quantità di informazioni che è necessario gestire e analizzare correttamente, ed essendo invii massivi di ritorno contenenti dati anonimi non sarà possibile il match con le altre banche dati regionali. Potrebbe quindi rendersi necessario definire dei criteri di ordinamento dei dati e dei modelli di gestione dei flussi.

3.4 IN SINTESI


I PASSI DA COMPIERE PER L'IDENTIFICAZIONE DI SOLUZIONI TECNICO-INFORMATICHE PER L'ACCESSO AI DATI

- Inviare specifica **richiesta a INPS** per l'acquisizione dei dati
- **Richiedere a INPS Username e Password**
- Comunicare a INPS il proprio **indirizzo IP pubblico statico**
- Installare **FileZilla**
 - Collegarsi al seguente indirizzo <https://sourceforge.net/projects/filezilla/>
 - Cliccare su "Download" (in verde)
 - Procedere all'installazione
- **Connettersi al Server FTP**
 - Avviare FileZilla
 - Inserire le proprie credenziali di accesso e accettare la chiave di crittografia proposta
 - Fare click sul pulsante "Connessione rapida"
- **Scaricare file via FTP**
 - Localizzare il file di interesse a destra
 - Fare click sul file e trascinarlo nella parte sinistra dello schermo



POSSIBILI CRITICITÀ

- Sono necessari risorse informatiche adeguate e personale specificatamente formato.
- L'accesso è consentito esclusivamente dall'IP pubblico abilitato con cui l'Ente autorizzato si connette al Server dell'Istituto.
- Per l'uso del Server FTP occorre munirsi di un programma differente dal classico browser Explorer che supporti il protocollo FTP sicuro.
- È necessario avere a disposizione un indirizzo IP pubblico statico che non sempre è fornito dall'operatore di telecomunicazioni.
- Si tratta di gestire grandi quantità di informazioni (no match con altre banche dati): sarà opportuno definire dei criteri di ordinamento dei dati e dei modelli di gestione dei flussi.



4 ALLEGATI

4.1 ALLEGATO A: CRITERI PER L'ACCESSO AI SERVIZI VIA S-FTP

Dai Decreti Direttoriali INPS n. 8 del 18 aprile 2015 e n. 103 del 15 settembre 2016

- **Modalità di fruizione**


I trasferimenti massivi sono garantiti esclusivamente tramite canale telematico sicuro (s-FTP, FTP(s), etc...) che prevede modalità "Client/Server" con il front-end del sistema INPS per prelevare o inviare i flussi oggetto di scambio.
- **Regione di sicurezza**
 - **Modalità di accesso**

L'accesso ai servizi resi disponibili è consentito solo attraverso il processo di seguito descritto.

La connessione con il Server Pubblico dell'Istituto (invia.inps.it) avverrà con lo scambio delle chiavi/certificati di crittografia e utilizzando le credenziali di accesso (utenza e password) che verranno fornite dal responsabile dell'Infrastruttura di Trasferimento dati ai referenti di ciascun Ente.
 - **Tracciamento degli accessi**

L'Istituto conserverà traccia, per ogni accesso, di tutte le operazioni effettuate con le credenziali rilasciate. Al fine di consentire il tracciamento degli accessi, l'Ente, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), deve in ogni caso garantire all'Istituto la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.
- **Vincoli e restrizioni**


L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico abilitato con cui l'Ente autorizzato si connette al Server dell'Istituto.



4.2 ALLEGATO B: SCHEDA DI VISIBILITÀ

Dal Decreto Direttoriale INPS n. 8 del 18 aprile 2015

	INPS	Agenzia delle Entrate	Guardia di Finanza	Comuni/ Enti locali	Ministero del Lavoro	Enti erogatori	MEF-RGS
Dati identificativi ente erogatore							
Dati identificativi beneficiario							
Tipologia di prestazione sociale agevolata							
Caratteristiche e valore economico della prestazione							
Valore sintetico ISEE, ISR, ISP							
Consistenza nucleo familiare e relativa classe di età							
Informazioni analitiche DSU							
Liste selettive di beneficiari							



Legenda

	Visibilità totale
	Visibilità totale limitatamente alle prestazioni erogate del medesimo Ente
	Informazioni individuali ma anonime riferite al proprio ambito territoriale di azione
	Dati in forma aggregata per monitoraggio ed elaborazioni statistiche